



Roma, 25 maggio 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli  
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 198

**Oggetto: Decreto-Legge 18 maggio 2020 n. 34 "DL Rilancio"**

Come già comunicato, sul Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020. n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", entrato in vigore il 19 maggio scorso.

**Sostegno alle imprese e all'economia**

▪ Articolo 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Per le imprese con un volume di affari non superiore a 250 milioni di euro non sono dovuti

- il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta),
- il versamento della prima rata IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019

▪ Articolo 25 Contributi a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore, tra gli altri, dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA la cui attività non risulti cessata alla data di presentazione della domanda e che non siano iscritti alle Casse di previdenza professionale.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quelli di aprile 2019.

Possono beneficiare di tali contributi a fondo perduto le imprese - quindi anche le farmacie - con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019.

L'importo del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019:

- a. 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
- b. 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente;

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



- c. 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra un milione e cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

È previsto comunque un importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e la somma, come i bonus, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

- Articolo 28 Agevolazioni per gli affitti

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

- Articolo 30 Riduzione degli oneri sulle bollette elettriche

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

## Misure in favore dei lavoratori

- Articolo 66

A modifica dell'articolo 16 del decreto 18/2020 dispone che le mascherine sono equiparate ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per tutte le categorie dei lavoratori e i volontari (afferenti alla sfera sanitaria e non), i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari impossibilitati a mantenere il distanziamento sociale in costanza di attività lavorativa;

- Articolo 67

Incrementa il Fondo Terzo Settore di 100 milioni di euro per l'anno 2020;

- Articolo 68

Introduce, per gli stessi beneficiari la facoltà di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l'assegno ordinario per la durata massima di nove settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 incrementando tale periodo di ulteriori cinque settimane ma solo a beneficio dei datori di lavoro che nel periodo di precedente integrazione siano riusciti a sfruttarlo per intero.

A queste si aggiungono ulteriori quattro settimane nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 con esclusione dei datori di lavoro del settore turistico e affini per i quali è comunque possibile richiedere periodi di integrazione anche in periodi antecedenti al 1° settembre.



In tali periodi l'assegno per il nucleo familiare viene riconosciuto alle stesse condizioni dei lavoratori ad orario normale.

L'articolo individua le modalità di fruizione della CISOA (concessa dalla sede INPS competente per territorio) per un periodo massimo di 90 giorni (non oltre il 31 dicembre 2020);

- Articolo 69

Modifica dell'Articolo 20 del decreto 18/2020 e dispone ulteriori 9 settimane di integrazione per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria maggiorato di ulteriori 5 settimane per i datori di lavoro che abbiano fruito interamente del periodo concesso in precedenza.

- Articolo 70

Nel modificare l'articolo 22 del decreto 18/2020 concede un ulteriore periodo di C.i.g. in deroga per una durata massima di nove settimane nel periodo 23 febbraio 31 agosto 2020. Tale periodo viene incrementato di ulteriori cinque settimane per datori di lavoro che abbiano fruito interamente del periodo concesso in precedenza e un ulteriore periodo di quattro settimane nel periodo 1° settembre - 31 ottobre 2020. Ai lavoratori che hanno terminato la C.i.g. in deroga nel periodo dal 1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, senza diritto alla NASpl sarà concessa una indennità equiparata al trattamento di mobilità in deroga con accredito della contribuzione figurativa.

- Articolo 71

Modifica l'articolo 22 del decreto 18/2020 inserendo tre novità:

- interviene sulle modalità di rifinanziamento della integrazione salariale di cui al decreto 18/2020;
- in tema di modalità di corresponsione diretta dei trattamenti di integrazione da parte dell'INPS;
- circa le modalità di pagamento diretto di C.i.g. ordinaria e di assegno ordinario

- Articolo 72

Modifica l'articolo 23 del di 18/2020 portando a trenta giorni (da fruire entro il 31 luglio 2020) il periodo di astensione dal lavoro che i genitori lavoratori dipendenti possono fruire per accudire i figli di età non superiore a 12 anni. Il limite massimo complessivo per l'acquisto dei servizi baby sitting viene portato da 600 euro a 1.200 euro e detto beneficio può essere utilizzato in alternativa dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali oppure per l'iscrizione a centri educativi per la prima infanzia (bonus non compatibile con la fruizione del bonus asilo nido). I genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni possono astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione delle attività didattiche senza diritto ad alcuna indennità né contribuzione figurativa ma conservando il posto di lavoro.

- Articolo 73

Nel modificare l'Articolo 24 del di 18/2020 aumenta i permessi retribuiti ai sensi della legge 104/92 portandoli a dodici giornate complessive per i mesi di maggio e giugno 2020;

- Articolo 75

interviene a modifica dell'articolo 31 del decreto 18/2020 e stabilisce la piena compatibilità delle indennità di cui al citato decreto (articoli 27,28,29 e 30, 38 e 44) con l'assegno ordinario di invalidità. In buona sostanza tale prestazione pensionistica non è considerata una pensione diretta.

- Articolo 76



Estende da due a quattro mesi la sospensione delle c.d. "misure di condizionalità" necessarie per il conferimento di determinate prestazioni che intervengono a sostegno del reddito quali il reddito di cittadinanza, la NASpl e la DIS-COLL

- Articolo 77

Interviene in materia di contributi per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari includendo il Terzo Settore;

- Articolo 78

Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (anche ENPAF) è aumentato da 300 milioni a 1.150 milioni l'indennità ai soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda che non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di pensione.

- Articolo 80

Estende a cinque mesi il divieto di licenziamento individuale e collettivi per giustificato motivo oggettivo. Il divieto vale anche per le procedure attualmente in corso e viene data facoltà al datore di lavoro di chiedere il trattamento di cassa integrazione salariale a condizione che venga revocato per tempo il licenziamento. Il rapporto di lavoro sarà quindi ripristinato senza interruzioni, oneri e sanzioni per il datore di lavoro.

### Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

- Articolo 83 Sorveglianza sanitaria

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

- Articolo 84

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

- Articolo 85

Indennità per i lavoratori domestici

- Articolo 86

Divieto di cumulo tra indennità

- Articolo 87



Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga

- Articolo 88

Fondo Nuove Competenze

- Articolo 89

Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

- Articolo 90

Lavoro agile Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

- Articolo 91

Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo

- Articolo 92

Disposizioni in materia di NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione mensile) NASPI DIS-COLL, che cessano tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario di ulteriori indennità individuate. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

- Articolo 93

Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

## Misure fiscali

- Articolo 123 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

E' stata stabilita la definitiva soppressione delle c.d. "clausole di salvaguardia" in materia di IVA: si tratta di norme che, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, prevedono progressivi aumenti delle aliquote in assenza dell'adozione di misure compensative. E' stata prevista anche la soppressione definitiva delle "clausole di salvaguardia" in materia di accise.

- Articolo 125 Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Con l'articolo 125 viene regolamentato il credito d'imposta, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60 mila euro, per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni,



degli Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo del settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra le spese ammissibili al credito d'imposta in questione, rientrano quelle per:

- a. la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d. l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- e. l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale barriere e pannelli protettivi.

Il credito di imposta è riconosciuto in compensazione, con modello F24, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La definizione delle disposizioni applicative è demandata ad un successivo decreto.

▪ Articolo 126 Proroga termini ripresa versamenti sospesi

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa di tutti i versamenti di imposte e contributi sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate.

▪ Articolo 140 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Prorogata al 1° gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni previste in materia di violazione di trasmissione dei corrispettivi telematici. Come noto, dal 1° gennaio 2020, tutti gli operatori commerciali che effettuano vendite al dettaglio, non emettono più il classico scontrino fiscale, ma il cosiddetto documento commerciale (ex scontrino elettronico) i cui dati sono inviati telematicamente all'Agenzia delle entrate tramite registratore telematico o con la procedura on line.

Per i soggetti che non saranno in grado di dotarsi di registratore di cassa telematico o del documento commerciale on line entro il 1° luglio 2020, il decreto-legge proroga la non applicazione delle sanzioni fino al 1° gennaio 2021.

▪ Articolo 141 Lotteria dei corrispettivi

Sono spostati al 1° gennaio 2021 i termini a partire dai quali decorre l'avvio della lotteria dei corrispettivi.

▪ Articolo 142 Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

La predisposizione in via sperimentale delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è rinviata alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.

▪ Articolo 144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo formale e automatizzato delle dichiarazioni



E' stato previsto lo slittamento al 16 settembre di quanto dovuto fino al 31 maggio per gli avvisi bonari. I versamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese di settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

▪ Articolo 145 Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Sospesa la procedura di compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo in sede di erogazione dei rimborsi fiscali

▪ Articolo 147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Innalzato a 1 milione di euro, in via strutturale, il limite per la compensazione orizzontale dei crediti di imposta

▪ Articolo 148 Modifiche alla disciplina degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale)

Ampliate le ipotesi di esclusione dall'applicazione della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020-2021

▪ Articolo 149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

Sospesi i versamenti da cartelle di pagamento in scadenza fino al 31 maggio. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

▪ Articolo 151 Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

E' prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale di cui sopra.

▪ Articolo 152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

▪ Articolo 153 Sospensione delle verifiche ex Articolo 48-bis DPR 602/1973

Sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'Articolo 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

▪ Articolo 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Viene differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, già prevista dall'Articolo 68 del D.L. 18/2020.

▪ Articolo 157 Proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione, di rettifica e di liquidazione, nonché per inviare le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e formale

Gli atti impositivi "naturalmente" in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020 saranno emessi dall'ente impositore entro la fine del 2020, ma la notifica degli stessi potrà intervenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza.



Per ogni eventuale approfondimento in merito alle tematiche fiscali e previdenziali, si rinvia ai rispettivi consulenti.

Si segnala inoltre che è online il [vademecum pdf di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate - Riscossione sul Decreto Rilancio](#). Con una presentazione agile e schematica vengono illustrate le disposizioni contenute nel DI n. 34/2020, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall'emergenza del Coronavirus.

Cordiali saluti.



Il Segretario Generale  
Dr. Francesco Schito